

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4357 del 06/08/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. FAM SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI FUSIONE DI LEGHE DI ALLUMINIO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PASOLINI, N.38/39. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2022-6387 DEL 14/12/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4561 del 06/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **FAM SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI FUSIONE DI LEGHE DI ALLUMINIO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PASOLINI, N.38/39. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2022-6387 DEL 14/12/2022.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

l'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2022-6387 del 14/12/2022 a favore della Ditta FAM srl per l'attività di fusione leghe di alluminio sita in Comune di Faenza, Via Pasolini, n.38/39, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 31/03/2026, acquisita da questa Agenzia con PG. 2026/59995 -

pratica **SinaDoc. n. 11928/2026** - dalla **Ditta FAM srl** (C.F./P.IVA 01148810391), avente sede legale e attività di fonderia di alluminio in Comune di Faenza, Via Pasolini, n.38/39, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con la Determina Dirigenziale n. 2022/6387 sopra richiamata, relativamente al riassetto impiantistico e emissivo autorizzato;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR 1860/2006 recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **11928/2026**, emerge che:

- La Ditta **FAM srl** ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di questo Servizio con PG 2026/59995 per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con la Determina Dirigenziale n.2022/6387;

La modifica sostanziale richiesta prevede:

- Per il punto di emissione esistente “E2 sabbiatura e sbavatura” - aumento della portata a seguito del convogliamento delle operazioni di sbavatura, sabbiatura e saldatura alluminio sulla stessa emissione caratterizzata da emissioni omogenee per tipologia di inquinante (polveri);
- per l'emissione esistente “E6 depolverazione sabbie, recupero meccanico + essiccatore” viene dichiarato lo smantellamento dell'essiccatore a seguito dello stoccaggio al coperto delle motte da cui si originano i processi di recupero delle sabbie di fonderia;
- eliminazione dell'emissione esistente “E8 saldatura” a seguito dello spostamento e convogliamento di tali attività nel punto di emissione E2;
- eliminazione punto di emissione “E9 pulizia pneumatica”;
- eliminazione post-combustore e modifica parametri di controllo per l'emissione esistente “E10 forno estrazione anime e P.C.” ;
- modifica all'emissione “E13 ricambio aria forni attesa” conseguente alla sostituzione per obsolescenza dei cinque forni di attesa esistenti e l'aggiunta di un nuovo forno di attesa;
- installazione nuovo forno elettrico per svuotamento anime afferente alla nuova emissione denominata “E38 forno elettrico svuotamento anime”;
- installazione nuova isola di taglio robotizzata afferente alla nuova emissione denominata “E39 isola di taglio robotizzata”;
- installazione due nuovi punti di emissione per il ricambio aria ambiente denominati rispettivamente “E40 estrattore aria ambiente per impianto bassa pressione” e “E41 ricambio aria a tiraggio naturale per forno fusorio”;
- installazione tre nuove aspirazioni afferenti agli aspiratori carrellati impiegati per la saldatura di particolari in acciaio inox e materiali ferrosi di cui alle emissioni E42 (inox), E43 ed E44 (materiali ferrosi).

ARPAE con PG. 2026/65764 del 10/04/2026, come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, comunicava al SUAP la verifica positiva di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona;

Con PG. 2026/77357 del 28/04/2026 e trasmessa alla Ditta da SUAP in data 30/04/2026, è stata richiesta documentazione integrativa, a fini istruttori, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

ACQUISITA in data 03/06/2026 (ns PG. 2026/100268) la documentazione integrativa presentata dalla Ditta al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, con riavvio dei termini del procedimento;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2026/74982 del 24/04/2026);
- Parere dell'Area Territorio e Ambiente dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla conformità urbanistico-edilizia (ns PG. 2026/78442 del 29/04/2026);
- Parere dell'Area Sviluppo Economico e Smart City per la valutazione di impatto acustico (ns PG. 2026/108617 del 15/06/2026);
- Parere del Servizio Igiene Pubblica (ns PG. 2026/139638 del 30/07/2026)

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2022/6387 del 14/11/2022 a favore della **FAM srl** per l'attività di fonderia leghe leggere sita in Comune di Faenza, Via Pasolini, n.38/39, località Granarolo e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente

competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE l'AUA per modifica sostanziale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, della precedente adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2022-6397 del 14/11/2022, a favore della Ditta **Ditta FAM srl** (C.F./P.IVA 01148810391), avente sede legale e attività di fonderia di alluminio in Comune di Faenza, Via Pasolini, n.38/39, località Granarolo, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente di cui alla Determina Dirigenziale n.2022-6397 del 14/11/2022 sopra richiamata;**
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - di competenza ARPAE - Modificato;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura - di competenza comunale - Invariato.
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

4. **DI DARE ATTO che, in merito all'impatto acustico**, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ad opere terminate e ad attività a regime, dovrà essere effettuata una verifica strumentale di collaudo a conferma delle stime ottenute con modelli predittivi. Il collaudo acustico dovrà essere eseguito entro 90 giorni dalla realizzazione degli interventi di progetto e dovrà essere trasmesso, tramite pec, al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
 - qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
5. DI DARE ATTO che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di

Ravenna, e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera

(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.)

■ **INTRODUZIONE**

Ditta	FAM srl
Impianto	attività di fonderia di alluminio
Ubicazione	Comune di Faenza, Via Pasolini, n.38/39, località Granarolo.

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

- l'Azienda, che svolge attività di fonderia di leghe di alluminio, a seguito della realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso industriale presso lo stabilimento insediato in Via Pasolini n°38/39 ha presentato un'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determina DET-AMB-2022-6387 del 14/12/2022;
- Le modifiche proposte riguardano i seguenti punti di emissione:
 - emissione esistente "E2 sabbiatura e sbavatura" per la quale viene richiesto un aumento della portata in emissione a seguito del convogliamento delle operazioni di sbavatura, sabbiatura e saldatura alluminio sulla stessa emissione caratterizzata da emissioni omogenee per tipologia di inquinante (polveri);
 - emissione esistente "E6 depolverazione sabbie, recupero meccanico + essiccatore" per la quale viene dichiarato lo smantellamento dell'essiccatore a seguito dello stoccaggio al coperto delle motte da cui si originano i processi di recupero delle sabbie di fonderia. Lo stoccaggio al coperto delle motte non richiede l'impiego del bruciatore per eliminare l'eccesso di umidità accumulata negli stoccaggi all'aperto;
 - eliminazione dell'emissione esistente "E8 saldatura" a seguito dello spostamento e convogliamento di tali attività nel punto di emissione E2;
 - eliminazione punto di emissione "E9 pulizia pneumatica";
 - eliminazione post-combustore e modifica parametri di controllo per l'emissione esistente "E10 forno estrazione anime e P.C.";
 - modifica all'emissione "E13 ricambio aria forni attesa" conseguente alla sostituzione per obsolescenza dei cinque forni di attesa esistenti e l'aggiunta di un nuovo forno di attesa;
 - installazione nuovo forno elettrico per svuotamento anime afferente alla nuova emissione denominata "E38 forno elettrico svuotamento anime";

- installazione nuova isola di taglio robotizzata afferente alla nuova emissione denominata “E39 isola di taglio robotizzata”;
- installazione due nuovi punti di emissione per il ricambio aria ambiente denominati rispettivamente “E40 estrattore aria ambiente per impianto bassa pressione” e “E41 ricambio aria a tiraggio naturale per forno fusorio”;
- installazione tre nuove aspirazioni afferenti agli aspiratori carrellati impiegati per la saldatura di particolari in acciaio inox e materiali ferrosi di cui alle emissioni E42 (inox), E43 ed E44 (materiali ferrosi).

Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici, trattandosi di ricambi d’aria, sfiati e impianti termici civili:

- E12 – Frantumazione anime – emissione diffusa;
- E13 – Ricambio aria a tiraggio naturale forni di attesa a metano (6 forni);
- E14 - Ricambio aria a tiraggio naturale forni di attesa a metano (3 forni);
- E15 – Ricambio aria a tiraggio naturale forni fusione alluminio e siviera elettrica
- Da E16 a E25 – Estrattori aria ambiente;
- E26 – Sfiato serbatoio sabbia silice e premiscelato;
- E27 – Sfiato serbatoio sabbia recuperata meccanicamente;
- E28 – E29 – Impianti termici ad uso civile;
- E30 – Ricambio aria a tiraggio naturale forno fusorio alluminio;
- E31 - Ricambio aria a tiraggio naturale forno fusorio alluminio -
- Da E32 a E37 - Ricambi d’aria;
- E40 - estrattore aria ambiente per impianto bassa pressione - **nuovo**;
- E41 - ricambio d’aria a tiraggio naturale per forno fusorio alluminio per impianto bassa pressione - **nuovo** ;
- E42, E43, E44 - Aspiratori carrellati per saldatura dotati di filtro - **nuovi**.

In merito alle emissioni afferenti ai ricambi d’aria sopra evidenziati, il disposto dell’art.272 comma 5 del D.lgs 152/2006 e smi consente di escludere i ricambi aria dai vincoli imposti alle emissioni quando questi siano deputati esclusivamente al mantenimento della *“temperatura, all’umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti”*; pertanto da tali emissioni non è ammessa la possibilità di emettere eventuali inquinanti.

Sulle emissioni dotate di filtri a tessuto, il limite indicato per le polveri, viene fissato a 10 mg/Nmc.

Emissioni odorigene:

Dall'analisi olfattometrica presentata dalla Ditta, viene dichiarato che i recettori che ricadono all'interno della Classe I, per cui è previsto un valore di accettabilità pari a 1 Oue/mc, sono individuati con le sigle R7, R8, R14, R16 ed R23. Nella simulazione delle emissioni di odori ai recettori viene riscontrato il rispetto dei limiti di legge.

Limiti

PUNTO DI EMISSIONE E2 – SBAVATURA, SABBIATURA E SALDATURA - F.T. + C -
Modifica -

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – SPARAANIME - AUV -

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Dimetilpropilammina	20	mg/Nmc
SO2	30	mg/Nmc
Ammine	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 – DEPOLVERAZIONE SABBIE, RECUPERO MECCANICO - FT -
Modifica

Portata massima	8500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 – RIGENERAZIONE SABBIE DI FONDERIA - FT -

Portata massima	8500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E10 – FORNO A GAS PER SVUOTAMENTO ANIME -

Portata massima	5600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	330	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E11 – RAFFREDDAMENTO E PREPARAZIONE TERRE - FT -

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E38–FORNO ELETTRICO SVUOTAMENTO ANIME - FT - Nuovo

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	Discontinua	h/g
Temperatura	480	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E39 – ISOLA DI TAGLIO ROBOTIZZATA - FT - Nuovo

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Nebbie oleose	5	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. **La valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difficoltà accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME

- 1. Per le emissioni modificate (E2, E6, E10) e per le nuove E38, E39, devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi al Servizio SAE e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;**
- 2. Entro 90 giorni dalla messa a regime dei punti di emissione nuovi e modificati, di cui al punto precedente, si richiede per tutti i punti di emissione caratterizzati dalla presenza di COT, e in particolare per il nuovo punto di emissione E38, la speciazione analitica di tale inquinante con particolare riguardo alla ricerca dei seguenti microinquinanti: Ammine, Fenolo, Benzene e Formaldeide. Gli esiti dei controlli devono essere poi trasmessi al Servizio SAE e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.**
- 3. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpa SAE, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:**
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpa SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAE può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAE, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. **La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti gestionali per il contenimento delle emissioni potenzialmente odorigene che possono derivare dall'attività e, qualora necessario, dovrà essere prevista la installazione di ulteriori sistemi di abbattimento delle emissioni odorigene;**
8. DI INDICARE quale termine ultimo per la messa a regime delle emissioni **modificate (E2, E6, E10) e per le nuove E38, E39, il 31/10/2026**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio e la data effettiva della messa a regime, dopodichè dovrà procedere con gli adempimenti previsti al punto 1). Entro tale data deve essere comunicata anche l'attivazione e l'utilizzo dei dispositivi mobili a servizio dell'attività di saldatura (E42, E43, E44).
9. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati, con la esclusione delle emissioni a tiraggio naturale e degli impianti termici ad uso civile. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, che devono essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno semestrale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni che dovranno essere effettuate sugli impianti termici e forni fusori, con frequenza almeno annuale.**

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

2. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
2. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo **devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08**. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR

	17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta F.A.M. srl svolge attività di fonderia e le acque reflue che si generano sono costituite da acque di prima pioggia e acque reflue domestiche e recapitano nella pubblica fognatura con scarico finale all'impianto di depurazione di Formellino;
- Il progetto di modifica precedentemente autorizzato con AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2022/6387, riguarda un ampliamento dello stabilimento esistente mediante annessione di un nuovo fabbricato (dichiarato attualmente ad uso deposito e in cui non saranno generati scarichi idrici industriali) e di un nuovo deposito su piazzale esterno di prodotti finiti (in alluminio). Inoltre la progettazione prevede una riduzione della superficie del piazzale esistente assoggettata alla DGR 286/05;
- sarà realizzata un'area esterna di deposito dei prodotti finiti in alluminio le cui acque meteoriche di dilavamento sono state assoggettate alla DGR 286/05 come acque di prima pioggia, che verranno raccolte e trattate in un sistema di nuova realizzazione; saranno realizzati due nuovi servizi igienici all'interno del nuovo capannone (dotati dei relativi sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche) che scaricano in rete fognaria pubblica.
- verrà esclusa dalla rete fognaria una vasca di sedimentazione denominata "P3" (da 7,5 mc) facente parte del sistema di raccolta e trattamento esistente delle acque di prima pioggia; tale modifica è conseguente ad una riduzione della superficie scolante complessiva assoggettata alla DGR 286/05 (sono state installate due tettoie e una struttura telonata rispetto all'ultimo stato di fatto dell'AUA vigente)

Stato di Progetto

- Le aree scoperte impermeabili assoggettate alla DGR 286/05 sono due (nuovo deposito prodotti finiti in alluminio e deposito esistente) e ciascuna area è dotata di un autonomo sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. La superficie assoggettata alla DGR 286/05 è di 3794 mq (nuovo deposito prodotti finiti) e di 1890 mq (deposito esistente ridotto) ed entrambe sono realizzate con pavimentazione in asfalto (coefficiente di afflusso 1):
 - impianto trattamento " *esistente* " (*bacino scolante ridotto di 1890 mq*): pozzetto scolmatore, due vasche di accumulo delle acque di prima pioggia P1 e P2 di capacità rispettivamente di 1,8 mc e 8 mc (volume utile 9,5 mc e con volume della sezione di sedimentazione pari a 1,1 mc), un pozzetto disoleatore del

volume utile di 1,25 mc. La portata della pompa è: 0,5 l/s. Il pozzetto ufficiale di campionamento "PC1" è posto subito a valle del disoleatore;

- impianto trattamento " *nuovo deposito* " (bacino scolante 3794 mq): pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo acque di prima pioggia della capacità di 21,5 mc (di cui utili 19 mc) e volume sezione di sedimentazione pari a 2,1 mc; un pozzetto dissabbiatore e disoleatore del volume utile di 2,7 mc. La portata della pompa: 1 l/s (o ad una portata inferiore se richiesto dal Gestore del Servizio idrico); pozzetto ufficiale di campionamento "PC2" subito a valle del disoleatore.
- i dimensionamenti delle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata della pompa) e dei tempi di separazione dichiarati ($T_s a$) = 41,7 min e $T_s b$) = 45 min), per ciascun impianto sopra indicato sono conformi a quanto previsto dalla DGR n. 286/05;
- le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale collegata alla rete fognaria pubblica bianca.

La planimetria della rete fognaria (Stato di fatto e Stato di progetto) viene allegata alla presente AUA, parte integrante e sostanziale.

Prescrizioni:

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia dei 2 piazzali di deposito materiali. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
2. Lo scarico nei due pozzetti di prelevamento, deve rispettare i limiti di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in rete fognaria pubblica, per i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali, Alluminio, Manganese, Cromo, Ferro, Nichel, Zinco, Piombo, Rame, Stagno.
3. Sono escluse dal bacino scolante alcune aree del piazzale esistente (evidenziate nella Relazione tecnica scarichi idrici rev 2 del 01/11/2022 a pagina 16 come "aree permeabili") e del nuovo piazzale (tra il nuovo capannone e il bacino di laminazione prospiciente via Pasolini) in cui le acque meteoriche di dilavamento per via della pendenza e/o delle quote della pavimentazione, non defluiscono naturalmente verso il vicino bacino scolante assoggettato alla DGR 286/05. In tali aree la ditta non dovrà depositare alcun materiale/sostanza soggetto/a a rilascio che possa alterare la qualità delle acque meteoriche.
4. Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio nei relativi pozzetti ufficiali di prelevamento, nella rete fognaria pubblica nera di Via Pasolini a Granarolo Faentino; la portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
5. Dovrà essere eseguito entro tre mesi dal rilascio dell'AUA e successivamente con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06

smi per scarichi in rete fognaria pubblica, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati via pec ogni tre anni all'Unione Romagna Faentina e ad ARPAE di Ravenna. Le risultanze analitiche dei campionamenti richiesti entro tre mesi dal rilascio dell'AUA dovranno essere trasmessi via pec ai suddetti enti non appena disponibili e comunque entro e non oltre quattro mesi dal rilascio dell'AUA.

6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- pozzetto deviatore su ciascuna linea di scarico delle acque di Prima Pioggia;
- n. 2 vasche di prima pioggia a servizio dei 2 piazzali;
- disoleatore su ciascuna linea di scarico della vasca prima pioggia;
- misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico su ciascuna linea di scarico delle vasche di prima pioggia piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato di Accreditamento ISO 17025:2005;
- pozzetto di prelievo su ciascuna linea di scarico delle acque reflue di Prima Pioggia costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;

8. Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286/2005 e 1860/2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera. Per tale motivo, la vasca denominata P3, posta nel vecchio piazzale, dovrà essere esclusa dalla raccolta delle acque di Prima Pioggia e dovrà essere fornita l'evidenza che tale esclusione sia avvenuta.

9. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

10. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla

ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

11. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
12. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, al Servizio Territoriale ARPAE competente e a HERA SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
14. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
15. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
16. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
17. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e le matricole dei prescritti misuratori di portata, richiedendone a HERA la piombatura.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.